

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti

Roma, li 9 Agosto 1973

Div. I Sez. I

Prot. 519341

A.2.39

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Occupazioni abusive del demanio marittimo.

CIRCOLARE N. 141

SERIE II TITOLO DEMANIO MARITTIMO

Dem.

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

NAPOLI

AL PROVVEDITORATO DEL PORTO

VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

PALERMO

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO

CIVITAVECCHIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

SAVONA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO

TRIESTE

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
Prot. N.	21976
Data	10 SET. 1973
Cst.	VI-1

Si fa seguito e richiamo alle precedenti circolari n.78 del 9/4/65, n.83 del 7 agosto 1965 e n.86 del 18 febbraio 1966, riguardanti l'argomento.

Questo Ministero non può non constatare, che il fenomeno dello abusivismo sul demanio marittimo tende ad aumentare in misura notevole e preoccupante.

Gli effetti di esso per l'interesse pubblico sono evidenti: a parte il danno finanziario, derivante dal mancato introito dei canoni, vi sono gli effetti negativi per i valori dell'ambiente e del paesaggio, per il buon regime dei litorali, per gli interessi urbanistici ed infine per la destinazione del demanio marittimo agli interessi pubblici connessi con la navigazione ed il traffico marittimo e con l'uso da parte del pubblico degli arenili.

L'Amministrazione Marittima può prevenire e reprimere gli abu-

si con i mezzi fornitile dalla legge.

La prevenzione deve essere attuata mediante la sorveglianza da parte di tutte le Autorità Marittime, le quali dovranno chiedere, se necessario, la collaborazione delle Forze dell'Ordine, della Guardia di Finanza e dei Comuni costieri.

Anche la collaborazione dei privati dovrà essere tenuta in massimo conto; tutte le segnalazioni di inizio di costruzioni sia scritte che orali, dovranno essere accertate.

La repressione viene attuata, una volta accertata la costruzione dell'opera abusiva, con l'elevazione del verbale di contravvenzione ai sensi degli artt. 1161-1164 Cod.Nav., con la denuncia alla Autorità Giudiziaria Ordinaria nei casi più gravi e con l'attuazione della procedura prevista dall'art. 54 Cod.Nav.

A tal proposito questo Ministero non può non rilevare che fino ad ora solo raramente si è fatto ricorso alla demolizione di ufficio, come è dimostrato dal fatto che le somme all'uopo stanziaste nel bilancio di questo Ministero vanno quasi completamente in economia.

L'interesse dello Stato esige invece che si ricorra spesso a tale provvedimento, in modo da scoraggiare l'abusivismo e da infliggere a quest'ultimo danni esemplari.

Se invece si ricorre al sistema apparentemente più semplice e meno dannoso per l'economia dei privati di addivenire alla sanatoria delle occupazioni abusive previo l'espletamento dell'istruttoria, che è già condizionata dal fatto che l'opera è stata realizzata, non si farà che incrementare l'abusivismo arrecando alla economia nazionale danni ben più gravi di quelli che possono derivare dall'abbattimento di un'opera sia pure dispendiosa per il privato, ma abusiva.

Il demanio marittimo rappresenta un patrimonio di incommensurabile valore sia per lo Stato che per la collettività nazionale, che dal godimento di tale complesso di beni ricava benefici notevoli per l'igiene e la sanità e per il godimento del tempo libero.

E' pertanto necessario difendere detto patrimonio dagli assalti della speculazione privata, con una politica energica ed esemplare.

Si invitano pertanto tutte le Autorità Marittime ad esercitare la maggior possibile vigilanza per la tutela del demanio marittimo e ad adottare la procedura prevista dall'art. 54 Cod.Nav. nei casi di avvenuta trasgressione.

Sulle proposte di sanatoria, che dovranno essere giustificate e motivate, si riserva di decidere questo Ministero.

Si prega di assicurare.

RAG/ag

p.c.c. IL DIRIGENTE SUPERIORE



IL MINISTRO
Pieraccini